

I.S.E.S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(Legge 15 febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

SEDE CENTRALE

72 10 62

ROMA.

19.4 - 1972

Al Sig. Mingolla Vito.

Via Rosolo 15

Brindisi

e p.c. All'UFFICIO REGIONALE I.S.E.S.

OGGETTO: Assegnazione in proprietà
alloggio - Legge

Facendo seguito a precedenti comunicazioni, si notifica che alla S.V. è stato assegnato in proprietà l'alloggio sito nel fabbr. 4/6 Scala — piano — interno 5, costituito da n. 4+2 vani legali, costruito in applicazione della legge in oggetto da questo Istituto in codesto Comune, Via A. Modigliani n. 4/6.

Si informa, inoltre, che nella mattinata del 22-4-1972 un nostro rappresentante si recherà presso l'alloggio per provvedere alla consegna dell'alloggio assegnato ed alla firma del relativo verbale.

Si comunica che la rata provvisoria di cessione dell'alloggio, è stata fissata in £. 24.345 da corrispondersi entro il 30 di ogni mese, a decorrere dal 1° maggio 1972 ad eccezione della prima rata da versarsi all'atto della consegna dell'alloggio.

Si avverte che per la consegna dell'alloggio non è ammessa delega a farsi rappresentare per cui, in caso di Sua assenza, sarà dichiarata rinunciataria.

In conformità a quanto disposto dall'art.12 del D.P.R. n.655, la S.V. è tenuta ad occupare stabilmente ed abitare l'alloggio assegnato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di consegna, avvertendo, inoltre, che non è ammessa, sotto pena di revoca dell'assegnazione, la cessione, a qualsiasi titolo, anche parziale dell'alloggio a terze persone, non comprese nel proprio nucleo familiare.

Si fa presente che, fino a quando non sarà stato costituito formalmente il condominio, ai sensi dell'art.15 del citato D.P.R.n.655, l'amministrazione e gestione dello stabile in cui è ubicato l'alloggio assegnato, verrà curata direttamente da questo Istituto al quale, pertanto, la S.V. dovrà corrispondere, per spese condominiali, mensilmente, la somma di £. 9.850 da congruarsi periodicamente o, comunque, all'atto in cui cesserà l'amministrazione da parte di questo Istituto medesimo.

Infine si precisa che all'atto della consegna dell'alloggio, la S.V., mediante presentazione delle ricevute, dovrà dimostrare di aver versato:

- £.24.345.... per I^ rata provvisoria di cessione;
- £.9.850.... per I^ rata spese condominiali;
- £.11.500.... per spese contrattuali e diritti amministrativi;
- £.1.000.... per *alla cessione*;
- £. per

Si raccomanda che i suddetti versamenti, per un ammontare complessivo di £. 46.695 (*Quarantasei mila seicento novantacinque*), siano effettuati sul c/c postale n.1/32363 in testato all'I.S.E.S., Via Novara n.16 - ROMA.

Si allegano n. bollettini di c/c postale all'uopo approntati da questo Istituto.

IL PRESIDENTE
DELL'UFFICIO REGIONALE
(Dr. Ing. Mario Parisi)



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI

STATO DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI
(R. D. 21 luglio 1937 n. 239)

IL SINDACO

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o Cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Afl. Affiliato
Adt. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

Cf. MINGOLLA Vito 1941

n.a S Vito N.mmi 2/1/1941 (n.2 P.I S.A)
cgt. Elia Angela a S Pietro V.co
11/15/6/1963 (n.42 P.II S.A)
residente dal 16/9/1963 da S Vito N.mmi
4 Via Romolo 13 SF. 6059

Ma. ELIA Angela 1944

n.a Battiano 21/9/1944 (n.206 P.I S.A)
cgt. Mingolla Vito a S Pietro V.co

Fg. MINGOLLA Giuseppe 1964

n.a Brindisi 19/5/1964 (n.806 P.I S.A)
celibe

Fg. MINGOLLA Annamaria 1967

n.a Brindisi 13-12-1967 (n.1124 P.I S.A/5)
Nubile

I.N.P.S. - Mod. A.F. (s.f.) mecc.

11 APR. 1967

Brindisi, li



p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO

G. Donza Cosimo

AVVERTENZE

1. — Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai capi famiglia che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri, nel territorio dello Stato, qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità.

2. — Gli assegni familiari non spettano:

- a) ai domestici ed al personale in genere addetto ai servizi familiari;
- b) alla moglie del datore di lavoro;
- c) ai parenti ed affini entro il 3° grado del datore di lavoro che siano con lui conviventi;
- d) ai lavoratori a domicilio;
- e) ai coloni, mezzadri e partecipanti familiari.

3. — Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

- a) per la moglie;
- b) per il marito invalido permanente al lavoro;
- c) per i genitori legittimi, naturali e adottivi, per gli affiliati, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu legalmente affidato in qualità di esposto;
- d) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore;
- e) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente e posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta e collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile), per i minori affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati.

4. — Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo.

Nel caso in cui le persone a carico per cui si richiedono gli assegni non siano conviventi con il lavoratore richiedente, deve essere esibito un separato stato di famiglia.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti, che saranno indicati, per i singoli casi, dalle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente documento è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Copia per il lavoratore: da esibire ai successivi datori di lavoro per richiedere gli assegni familiari.

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il

e dallo stesso spedita all'I.N.P.S. Sede provinciale di

Firma del datore di lavoro Domicilio